

Giurisprudenza e documenti

La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità

di Franco De Stefano

Consigliere della Corte di cassazione

Commento a Cassazione, sentenza n. 21297/16

24 noveml

SOMMARIO: 1. Il principio di sinteticità: le ragioni dell'attenzione / 2. La sentenza n. 21297/16 della Corte cassazione / 3. Il quadro normativo attuale / 4. Spunti comparatistici / 5. La soft law / 6. La giurisprudenza legittimità sul dovere di chiarezza e di sinteticità degli atti di parte / 7. Violazione del dovere di sinteticità chiarezza ed abuso del processo / 8. Legittimi gli oneri di ammissibilità del ricorso per cassazione / 9. La chiarezza e la sinteticità come requisiti formali del ricorso / 10. Un requisito conforme anche alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo / 11. In ... sintesi

1. Il principio di sinteticità: le ragioni dell'attenzione.

La riflessione sul principio di sinteticità degli atti processuali civili non è nuova, ma negli ultimi tempi anche sull'abbrivio della sua progressiva codificazione nel processo amministrativo – sta acquistando un'importanza centrale, verosimilmente a causa del raggiungimento del livello di guardia della crisi di funzionalità del processo civile e soprattutto di quello di legittimità, afflitto da un arretrato spaventoso e difficilmente gestibile, peraltro affrontata con interventi spesso improvvisati con la discussa tecnica della decretazione di urgenza, in mancanza di un reale disegno sistematico, senza alcun coinvolgimento dell'Accademia e degli operatori del diritto.

spegnendo e tendendo quasi ad atrofizzarsi, ha aperto orizzonti inesplorati e scatenato potenzialità prima impensabili, consentendo all'operatore di esporre, sostanzialmente, in un atto giudiziario tutto quello che gli passa per la testa, senza prendersi la briga di fare proprio il materiale cognitivo ed argomentativo pure preso variamente in considerazione, di organizzarlo, vagliarlo, ordinarlo, ridurlo a quanto davvero necessario per sostenere efficacemente la propria tesi. Nel dubbio, meglio dire tanto o dire tutto quello che si pensa di dover dire, qualcosa coglierà nel segno o si potrà sempre invocare non essere stata tenuta nel debito conto.

Certo, chiarezza e sintesi sono caratteristiche dell'esposizione, sia essa orale, sia essa scritta; ed attengono quindi all'intrinseca organizzazione dell'argomento e, quindi, della comunicazione del pensiero, a sua volta articolato nelle tesi a sostegno – evidentemente – della richiesta e, nel processo civile, di quella finale rivolta al giudice; si tratta quindi di due elementi anteriori al testo stesso e, al contempo, ad esso immanenti, tali da caratterizzarlo e da connotarne l'efficacia comunicativa.

Ma sono connotati indispensabili nelle relazioni umane e, per quel che qui interessa, sicuramente del processo e del processo civile; e, all'interno di questo, di quello di impugnazione e di legittimità, a maggior ragione nel presente momento storico.

2. La sentenza n. 21297/16 della Corte di cassazione.

I riflettori si riaccendono sulla problematica grazie ad una recente sentenza (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297) con la quale la Corte di cassazione è intervenuta sanzionando con l'inammissibilità un ricorso che non rispettava il canone di chiarezza e soprattutto di sinteticità.

Il caso, probabilmente emblematico, è stato descritto dalla stessa sentenza con puntualità, anche se, proprio per la necessità di descriverlo con attenzione, non è stato possibile farlo in poche battute: a dimostrazione che non necessariamente la sinteticità coincide con la brevità.

Questa la vicenda: presupposta l'inefficacia, a causa dell'avveramento di una condizione risolutiva espressa, di un contratto preliminare di compravendita di due immobili con contestuale immissione nella detenzione di questi, era stata rigettata la domanda della promissaria acquirente per l'esecuzione in forma specifica del preliminare ed anzi riconosciuto il diritto della controparte a vedersi rimborsati gli oneri condominiali relativi ai beni promessi in vendita per il periodo di detenzione.

La sentenza di appello è stata impugnata con diciotto motivi, che la sentenza di legittimità illustra analiticamente, sia pure riassumendone il senso ed il significato; ma la vera – e negativa – caratteristica del ricorso viene poi ravvisata nella carenza di una "sommara esposizione dei fatti di causa" (e quindi nella violazione del requisito di forma previsto dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c.) per la sua particolare struttura, come pure nella modalità tecnica di articolazione dei singoli mezzi di doglianza.

l'auspicabile obiettivo di un processo (anche) di legittimità introdotto da atti chiari e sintetici, che deducano "con immediatezza e nitore concettuale" quanto serve per decidere e soltanto quello che serve per decidere.

Nonostante tali carenze, peraltro, la sentenza in commento individua la sanzione alle patenti violazioni dei principi di chiarezza e di sinteticità nel fatto che quelle pregiudicano l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste si assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.: e, per tale ragione, dichiarando il ricorso inammissibile (e condannando la ricorrente, oscura e prolissa, alle spese senza aver potuto esaminare il merito delle sue doglianze).

3. Il quadro normativo attuale.

Già la fattispecie decisa con la sentenza in commento è emblematica: diciotto motivi e duecentocinquantuno pagine, anche solo ad essere letti, prima che studiati, impegnano un tempo notevole, senza considerare le risposte e le repliche legittimamente indotte e le eventuali memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; quei diciotto motivi e quelle duecentocinquantuno pagine, ad essere poi studiati per potere essere almeno riassunti con l'identificazione di un loro filo conduttore o tema specifico, secondo la sintesi operata nella qui gravata sentenza, impegnano un tempo ulteriore ancora maggiore; ad essere poi materialmente stesi per iscritto, si vede come anche la più sagace delle sintesi, che non voglia tralasciare (pur peraltro potendolo) l'indicazione delle doglianze, impegnano per altro tempo non indifferente.

Ideali quindi la situazione e lo spunto per affrontare la tematica e affermare il principio.

È ben vero che, a differenza del processo amministrativo, in quello civile manca un'espressa enunciazione del canone di necessaria sinteticità e chiarezza degli atti processuali, sia del giudice che delle parti: soltanto imponendosi al giudice la prima, disponendosi per la concisa esposizione e la succinta motivazione agli artt. 132 e 134 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., mentre per gli atti di parte quello che sta a cuore del codificatore sono modalità redazionali tendenti all'ordine, alla percepibilità, inequivocabilità ed immodificabilità materiale dello scritto (art. 46 disp. att. c.p.c.), piuttosto che alla sua articolazione.

Nemmeno nei progetti di riforma governativi si fa menzione di un tale principio; è vero che l'articolato consegnato al Ministro della giustizia nel dicembre 2013 dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella, che lo stesso ministro aveva insediato nel giugno-luglio 2013 con l'incarico di "elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione", prevedeva l'inserimento nell'art. 121 c.p.c. di un comma 2 così concepito: «Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica»[8]; ma i lavori di questa Commissione sono stati tenuti in non cale dallo stesso Ministro che l'aveva nominata, avendo egli stesso diramato il testo del "collegato giustizia" – che in massima parte prescindeva da quei lavori – alla legge di stabilità per il 2014 pochi giorni prima della formale consegna degli elaborati[9].

Corte il compito di stabilire la lunghezza massima degli atti processuali, conformandone i criteri redazionali, la struttura, il lessico e la sintassi;

- la Corte europea dei diritti dell'uomo stabilisce le modalità di stesura degli scritti difensivi, fissando - tra l'altro - in una decina di pagine la lunghezza massima dei ricorsi e consentendo un superamento di tale limite solo in ipotesi eccezionali[12].

5. La soft law

Intervengono in materia di sinteticità degli atti processuali civili di parte dinanzi alla Corte di cassazione allora ben due iniziative di indubbia autorevolezza:

- una nota - in data 17.6.13 - del primo Presidente della Corte di cassazione[13], indirizzata al presidente del C.N.F. per sollecitare la stesura di atti caratterizzati da "chiarezza" e "sinteticità", in modo da esaltare la "forza d'impatto" dell'impugnazione: con la quale, tra l'altro, si sottolinea l'opportunità: che gli atti rivolti alla Corte non superino, di norma, le venti pagine; che gli atti di una certa complessità siano accompagnati da un riassunto di due o tre pagine; che, comunque, quelli complessi siano articolati in un indice-sommario che ne faciliti la lettura; che le memorie ex art. 378 c.p.c. non siano meramente riproduttive degli atti introduttivi, come evidentemente spesso avviene;

- un "protocollo" di intesa tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto le regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria[14], che si sofferma sulle tecniche redazionali (suggerendo anche i formati di composizione dei documenti e la struttura del singolo ricorso e controricorso, in modo assai simile ad un formulario) e sulle modalità del rispetto del c.d. principio di autosufficienza, con una serie di note in calce a precisazione di oneri di formazione anche di atti diversi da quelli espressamente indicati dal testo normativo.

L'efficacia di tali documenti è ancora sottoposta alla valutazione degli interpreti, ma la loro valenza quanto meno quale soft law (quindi di strumenti la cui osservanza è di tipo spontaneo e volontaristico, alla stregua di tutti i Protocolli adottati, generalmente quale esito dell'attività di Osservatori e cioè di spontanee occasioni di confronto fra pratici in un ambito territoriale ristretto od omogeneo[15]) dovrebbe essere indiscussa, tanto da offrire un parametro di valutazione dell'utilità che ciascun attore del processo può trarre dalla modifica delle proprie abitudini professionali; e tuttavia lo stesso Protocollo di intesa - pur alludendo a conseguenze negative sul terreno delle spese legali in caso di inosservanza nonostante l'assenza di una fonte normativa al riguardo - riconosce che la violazione dei criteri da esso stesso posti non può comportare alcuna sanzione di inammissibilità o improcedibilità, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

Sempre nell'ambito di tali strumenti verrebbe da auspicare l'adozione di autentici formulari di sintesi studiati

In attesa – non si sa peraltro quanto auspicabile – di un'estensione al processo civile dei draconiani rimedi amministrativistici di sostanziale amputazione della tutela giurisdizionale (come un vero e proprio letto di Procuste) su tutto ciò che eccede i limiti dimensionali autoritativamente fissati, occorre, per rimanere nel momento della descrizione del fenomeno, valutare anche se un atto prolisso ed oscuro integri o meno un abuso del processo, anche per estrapolarne una conseguenza sanzionatoria di qualche tipo.

L'operazione può essere però ardua ed improduttiva:

- ardua: perché la figura stessa dell'abuso del processo è di difficile e tuttora sfuggente configurabilità[17], sottoposta ad una continua elaborazione da parte degli interpreti in assenza di un testo normativo di sicuro riferimento, ma comunque individuata dalla Corte di legittimità nell'utilizzazione del processo per finalità non solo diverse, ma perfino pregiudizievoli all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto[18]: sicché essa pare presupporre quanto meno un elemento soggettivo qualificato e quindi almeno una colpa grave, sebbene poi da valutarsi con estremo rigore in rapporto alla maggiore professionalità in ogni caso richiesta all'avvocato cassazionista, tanto da non coprire i non rari casi in cui il ricorso è non sintetico od oscuro per mera imperizia;

- improduttiva: perché gli stessi interpreti della nozione di abuso del diritto sono poi incerti sulle conseguenze del suo accertamento, in tutti i casi in cui difetta una norma cui ci si possa riferire quale sanzione, sicché ad un tale istituto, sia o meno esso ridotto ad una sintesi descrittiva anziché a principio generale dell'ordinamento, non riesce a riconoscersi con sicurezza più dell'effetto dell'eliminazione delle conseguenze dell'uso distorto del processo, mercé il ripristino o il conseguimento della situazione processuale e sostanziale che si sarebbe avuta se quella distorsione non avesse avuto luogo[19]: con il che il problema si sposta a valutare quale sia questa situazione da ripristinare.

E norme che sanzionino direttamente l'abuso in quanto tale nel caso di violazione del principio di chiarezza e di sinteticità si rinvengono in modo esplicito ed immediato ancora una volta solo processo amministrativo, con l'art. 26 c.p.a., che richiama, per la liquidazione delle spese gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del c.p.c., indicando altresì quale criterio di valutazione il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma secondo, del medesimo c.p.a.; sicché l'atto prolisso, prima della riforma del 2016, pareva ridondare prevalentemente sulla regolamentazione delle spese di lite.

Quanto al processo civile, l'unica norma – esclusa, anche per la tenuità delle conseguenze, la violazione del dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. e, per la carenza di rilevanza sugli atti del processo, quella di obblighi deontologici[20] – cui pare potersi riferire è oggi l'art. 96, comma terzo, c.p.c.: ma questa ha il difetto di presupporre comunque una soccombenza nei confronti della controparte, che non solo potrebbe non esserci, ma certo non è la sola danneggiata dalla violazione del principio di chiarezza e sinteticità.

8. Legittimi gli oneri di ammissibilità del ricorso per cassazione.

c) è imposto in modo chiaro e prevedibile;

d) non impone un onere eccessivo per chi deve formare il ricorso, tenuto conto della particolare professionalità attesa dal difensore abilitato alla difesa della parte in Cassazione.

A tali parametri direttamente desumibili dalla richiamata sentenza Trevisanato può poi aggiungersi, quale ulteriore parametro per il vaglio di proporzionalità sempre richiesto nella valutazione anche concreta del rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea, l'esigenza di tutelare anche il diritto della controparte – anch'esso riconducibile all'art. 6 della Convenzione, in evidente contrapposizione dialettica con quello del ricorrente – di attendersi che le regole, anche quelle formali, siano rispettate; mentre neppure vanno sottovalutati i correnti principi sulla possibilità, soprattutto per le Corti di ultima istanza, di adottare, purché siano chiari o prefissati e prevedibili, criteri anche giurisprudenziali per regolamentare l'accesso o interpretare le norme di rango superiore che lo disciplinano.

9. La chiarezza e la sinteticità come requisiti formali del ricorso.

In questo quadro, a normativa processualciviltistica invariata e in attesa di strumenti di soft law incisivi e condivisi, l'esigenza conclamata di ricorsi per cassazione chiari e sintetici può allora perseguirsi proprio nel senso deciso nel passaggio finale dalla sentenza in commento, cioè con l'identificazione di tali requisiti come specificazioni di quelli codificati ai nn. 3 e 4 del comma primo dell'art. 366 c.p.c., in quanto la loro carenza pregiudica l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata.

La conclusione è di immediata evidenza per l'esposizione del fatto, atteso che il tenore testuale della norma processuale ne esige ed impone il carattere sommario; ma ad analogo risultato si giunge per l'esposizione dei motivi, facendosi leva sulla necessaria specificità degli stessi, come pacificamente richiesta dalla giurisprudenza di legittimità quale requisito intrinseco della doglianza[24], riferita stavolta in senso più ampio alla stessa intelligibilità ed esaustività delle questioni sviluppate.

Pure un'esposizione prolissa, affastellata di ridondanze o di passaggi sovrabbondanti od irrilevanti o di divagazioni non pertinenti, oppure oscura e contorta nella sua esposizione, elide l'immediata corrispondenza della doglianza ad uno dei motivi disciplinati dal primo comma dell'art. 360 c.p.c., in quanto per giungere al nucleo di quella è necessaria un'attività di interpretazione, interpolazione, estrazione, sintesi, enucleazione dell'atto della parte che è invece compito riservato a quest'ultima e che non può essere richiesto ad un giudice che deve restare terzo ed imparziale, certamente quando questi ha la funzione di una Corte di legittimità ed a tutela del suo ruolo nomofilattico.

Non è né più né meno che un concetto sostanziale, oltre che solo formale, di divieto di assemblaggio o

Infatti, è indubbio che l'imposizione di uno stringente onere di sinteticità e chiarezza del ricorso sia funzionale al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, essendo evidente la sua positiva incidenza sull'ordinato svolgimento del giudizio e quindi sul razionale impiego delle già limitate risorse a disposizione di quella Corte, in un sistema processuale informato – a differenza della quasi totalità di quelli delle altre democrazie occidentali – dall'imperativo costituzionale della garanzia del ricorso per cassazione in ogni ipotesi di violazione di legge.

È poi principio comunemente accettato quello di una certa autonomia, per le Corti di ultima istanza, nell'adozione anche in via giurisprudenziale, purché siano chiari o prefissati e prevedibili, di criteri per disciplinare l'accesso alle medesime o interpretare le norme di rango superiore che lo regolano.

Certo, in un contesto in cui va tutelato prioritariamente il diritto della controparte e l'interesse dell'ordinamento nel suo complesso a che le regole anche solo formali siano rispettate, resterebbe da tutelare una triplice esigenza:

- che il criterio non sia interpretato in senso eccessivamente formalistico;
- che sia imposto in modo chiaro e prevedibile;
- che non comporti un onere eccessivo per chi deve formare il ricorso, peraltro tenendo conto della speciale professionalità attesa dal difensore abilitato a patrocinare in Cassazione.

Ma, in attesa delle scelte legislative e di ogni altro approfondimento tra gli operatori ognuno nel rispetto dei relativi ruoli, a soddisfare tale triplice esigenza forse ben potrebbe giungersi con una chiara pronuncia a sezioni unite della stessa Corte di legittimità, eventualmente su di un leading case evidente e con espressa enunciazione di un principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, comma terzo, c.p.c.

Una simile soluzione avrebbe il vantaggio di offrire una preziosa possibilità di preventivo adeguato – anche se deformalizzato, ma di contenuto analogo a quello consacrato nel codice di procedura amministrativo – confronto con il Foro (si pensi al protocollo di intesa già raggiunto ed a quanto elaborato dai gruppi di lavoro già istituiti), con la dottrina e con l'accademia (basti a quest'ultimo riguardo pensare alla proficua prassi dei *Διαλογοί* tra l'Università di Roma e la struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la stessa Corte di cassazione), istituzionalizzandone i risultati per il tramite delle relazioni preparatorie alle stesse Sezioni Unite predisposte dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Una simile soluzione presenterebbe l'ulteriore vantaggio, rispetto alla maggiore rigidità della norma voluta dal codificatore amministrativo, dell'elasticità propria di ogni arresto giurisprudenziale per quanto a Sezioni Unite, rivedibile – sia pure a tempo debito – solo da queste stesse, ma su impulso anche delle sezioni semplici.

E solo resterebbe aperta la questione dell'immediata applicabilità – o meno – dei principi così affermati anche ai ricorsi già proposti, da escludersi solo ove quelli integrassero un mutamento di consolidata giurisprudenza in

G. Tropea, *L'abuso del processo amministrativo. Studio critico*, Napoli 2015, 191 ss; M.A. Sandulli, Osservazioni a prima lettura dell'impatto del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 sul sistema di giustizia amministrativa, in *Osservatorio sulla giustizia amministrativa* coordinato da M.A. Sandulli e M. Lipari, in *Foro amm. (II)* 2014, 1483 ss. Sui principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti previsti dall'art. 3, comma 2, c.p.a., quali espressioni di "una maggiore tensione verso l'effettività e la giustizia della tutela, specie in riferimento alla correttezza delle condotte processuali e ai tempi di definizione del giudizio", cfr. A.G. Pietrosanti, Sulla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità previsti dall'art. 3, comma 2, c.p.a., in *Foro amm. TAR* 2013, 3611. A questi si aggiunga la recentissima De Nictolis, *La sinteticità degli atti di parte e del giudice nel processo amministrativo*, in www.cortedicassazione.it, relazione tenuta alla Giornata europea della Giustizia civile del 26.10.16 presso la Corte di cassazione, reperibile al sito istituzionale della Corte (accesso 11.11.16), http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Intervento_Pres_Rosanna_De_Nictolis.pdf

[3] Tanto che, fino all'adozione delle regole formali, è rimessa all'interpretazione giurisprudenziale l'elaborazione di canoni di sinteticità. È stato considerato (De Nictolis, op. cit., p. 11) non sintetico un atto che:

- a) ripete lo stesso concetto più di una volta, ancorché con espressioni diverse;
- b) si dilunga a riportare interi brani di giurisprudenza o dottrina, non necessari;
- c) si dilunga nella ricostruzione teorica di istituti, non necessaria per la soluzione della questione controversa;
- d) propone un numero elevato di motivi di ricorso palesemente infondati o inammissibili.

Nella casistica, si è ritenuto violativo del dovere di sinteticità un atto di appello connotato da "estrema prolissità e ripetitività (...), che ha particolarmente aggravato l'attività difensiva delle controparti mediante violazione dei principi di cui al cit. art. 3 c.p.a., soprattutto in quanto reca: 1) 53 pagine di oltre 30 righe, palesemente non proporzionate al livello di complessità della causa; 2) un evidente abuso della funzione di c.d. "copia e incolla", applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata); 3) una frequente ripetizione di concetti già esposti"

[4] Vedi infra, § 3.

[5] Cons. St., sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372.

[6] De Nictolis, op. cit., p. 4.

[7] Come evidenza, nella sua puntuale ricostruzione, G. Finocchiaro, op. cit., par. 1, richiamando passi di Demostene, di Plinio il Giovane e di Marziale, a dimostrazione di quanto radicato sia, nell'agone giudiziario, il

/2015_ProtocolloIntesa_CSC_CNF.pdf. Sul medesimo v. già il contributo di Frasca, Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense, in www.judicium.it, criticato aspramente da Consolo, Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (... a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?), relazione tenuta alla Giornata europea della Giustizia civile del 26.10.16 presso la Corte di cassazione, reperibile al sito istituzionale della Corte (accesso 11.11.16), all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Intervento_Prof_Claudio_Consolo.pdf

[15] Per tutti, v. Berti Arnoaldi Veli, *Gli osservatori sulla giustizia civile e i protocolli d'udienza*, 2011, passim. Per una valutazione complessiva, v. Capponi, *Sulla "ragionevole brevità" etc.*, cit., § 2, con accenni alle prime critiche (tra cui quelle di Della Pietra, *La second life dei protocolli sul processo civile*, in *Giusto processo civ.*, 2012, 895 ss.).

[16] I meccanismi prescelti nella c.d. comunitarizzazione della procedura civile, cioè una serie di Regolamenti in materia procedurale, articolati su formulari rigidi e universalmente comprensibili, denotano un sofisticato e consapevole pragmatismo: accanto all'evidente ruolo di semplificazione, il loro impiego incide anche sul modo di esprimere i concetti giuridici e, verosimilmente, finisce per influenzare anche la natura di tali concetti (Biavati, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino 2003, p. 111); insomma, la schematizzazione, mediante la standardizzazione su concetti giuridici minimi che possano in tal modo essere accettati da tutti i Paesi membri, è certamente il primo passo verso un'armonizzazione "dal basso", che cominci dall'apprendimento di un linguaggio e di una cultura minimali davvero comuni in quanto condivisi (F. De Stefano, *Esecuzioni e convenzioni internazionali*, in Abate e aa., *L'esecuzione dei provvedimenti in materia di separazione e divorzio*, Padova 2010, 129).

Già Tarzia, *L'ordine europeo del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 918, sottolineava come l'ampio impiego di formulari rappresenti un passaggio essenziale per la semplificazione degli atti processuali in quanto ne determina una sostanziale standardizzazione.

[17] Per tutti: Catalano, *L'abuso del processo*, Milano 2004; Nicotina, *L'abuso del processo civile*, Roma 2005; Taruffo, *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. Trim. e Proc. Civ.*, 2012, 117; Cordopatri, *L'abuso del processo nel diritto positivo italiano*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2012, 874; Giusti, *Principio di sinteticità e abuso del processo amministrativo e gli arresti giurisprudenziali*, in *Giust. It.*, 2014, 148; Scarselli, *Il c.d. abuso del processo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2012, 1450; Scarpa, *Abuso del processo: clausola generale o pleonasma?*, in *Contr. e impr.*, 2012, 1115.

[18] Cass. Sez. Un., ord. 22 luglio 2014, n. 16628; Cass. 21 luglio 2016, n. 15017.

[19] Cass. 15 dicembre 2015, n. 25224.

[20] Che pare prospettare, con l'audacia che può permettersi solo un Maestro, Verde, *L'impianto del codice nella prospettiva (ancora non pienamente realizzata) della parità delle parti*, in, a cura di Sassani, Villata, *Il codice del*

Retroattività del mutamento di giurisprudenza: limiti) ed applicati, tra le altre, da Cass. 4 giugno 2014, n. 12521, ma non anche, in relazione alle peculiarità del caso in esame, da Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18217, o da Cass., ord. 25 maggio 2015, n. 10765, oppure ancora da Cass. 20 luglio 2012, n. 12704 (che ricorda come, affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo - come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali - e affinché possa parlarsi quindi di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa della parte).